

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno mercoledì 21 **del mese di** dicembre
dell' anno 2016 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Gualmini Elisabetta	Vicepresidente
3) Bianchi Patrizio	Assessore
4) Caselli Simona	Assessore
5) Corsini Andrea	Assessore
6) Costi Palma	Assessore
7) Donini Raffaele	Assessore
8) Gazzolo Paola	Assessore
9) Mezzetti Massimo	Assessore
10) Petitti Emma	Assessore
11) Venturi Sergio	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore Costi Palma

Oggetto: DISCIPLINA RELATIVA ALLE MODALITÀ DI QUANTIFICAZIONE DEI VOLUMI IDRICI AD USO IRRIGUO ED ALLA RACCOLTA E GESTIONE DEI DATI, IN RECEPIMENTO DEL DECRETO DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DEL 31 LUGLIO 2015 SECONDO QUANTO DISPOSTO DALL'ACCORDO DI PATERNARIATO 2014-2020, SEZIONE 2 "CONDIZIONALITÀ EX-ANTE TEMATICHE FEASR" PUNTO 6.1 "SETTORE DELLE RISORSE IDRICHE".

Cod.documento GPG/2016/2532

Num. Reg. Proposta: GPG/2016/2532

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n.1698/2005 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 ed in particolare il comma 1) lettera a) dell'art. 93 "Regole di condizionalità" e l'Allegato II "Regole di condizionalità di cui all'art. 93", Settore Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno, Tema principale Acque;
- l'Accordo di Partenariato 2014-2020, Sezione 2 "Condizionalità ex-ante tematiche FESR, FSE, FEASR e FEAMP", punto 6.1 "Settore delle risorse idriche", conforme all'articolo 14 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

Visti altresì:

- la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale";
- il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) 31 luglio 2015 "Approvazione delle Linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo";
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, Titolo I: norme sulle derivazioni e sulle utilizzazioni delle acque pubbliche";
- il Regio Decreto 13 febbraio 1933, n.215 "Nuove norme per la bonifica integrale";
- il Piano di Tutela delle Acque approvato con delibera dell'Assemblea legislativa n. 40 del 21 dicembre 2005;
- i Piani di Gestione dei Distretti idrografici 2015-2021 adottati il 17 dicembre 2015 ed approvati in sede di Comitato Istituzionale il 3 marzo 2016;
- il Regolamento regionale 20 novembre 2001, n. 41 recante "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica";
- la Legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali";
- la Legge regionale 6 luglio 2012, n. 7 "Disposizioni per la bonifica. Modificazioni alla legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative)";
- la delibera di Giunta regionale 24 marzo 2014, n.385 "L.R. 7/2012. ART. 4. Approvazione del documento "linee guida" per la predisposizione dei piani di classifica da parte dei Consorzi di Bonifica";
- la delibera di Giunta regionale 5 settembre 2016, n.1415 "Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del D.M. 31 luglio 2015 "Approvazione delle Linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo";
- la delibera di Giunta regionale 31 ottobre 2016, n.1792 "Determinazione su base volumetrica dei canoni di concessione ad uso irriguo";
- i Piani di Classifica dei Consorzi di Bonifica, approvati dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna nel dicembre 2015;
- la Legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

Considerato che:

- la tutela quantitativa delle acque concorre al raggiungimento degli obiettivi di qualità attraverso una pianificazione degli usi, diretta ad evitare ripercussioni sulla qualità delle stesse ed a consentire un consumo idrico sostenibile;
- l'art. 59 delle Norme del Piano di Tutela delle Acque prevede che, in corrispondenza delle derivazioni maggiormente incidenti sul bilancio idrico, ai sensi dell'art.22, comma 3, del D.Lgs. 152/99, siano installati a carico dell'utente, e mantenuti in regolare stato di funzionamento, idonei dispositivi per la misurazione delle portate transitanti nel corpo idrico e di quelle prelevate, disponendo altresì l'emanazione entro 12 mesi di apposita direttiva concernente sia le caratteristiche dei dispositivi di misurazione, sia la tipologia dei dati da acquisire;
- tale tempistica è stata superata dall'emanazione del D. Lgs. 152/2006 il quale, all'art. 95, stabilisce che le direttive regionali debbano essere predisposte sulla base di linee guida adottate dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con proprio decreto, nonché sulla base dei criteri già adottati dalle Autorità di bacino;
- il D.M. 31 luglio 2015 assolve, per quanto attiene agli usi irrigui, ai compiti ministeriali sopra riportati;

Considerato inoltre che:

- l'obbligo alla misurazione dei volumi a fini irrigui è uno degli strumenti individuati a livello comunitario per perseguire un uso efficiente delle risorse idriche anche in relazione alla nuova politica per lo sviluppo rurale, come evidenziato nel Regolamento 1305/2013 e nell'Accordo di Partenariato 2014-2020;
- il D.M. 31 luglio 2015 contiene indicazioni tecniche per la quantificazione dei volumi prelevati, utilizzati e restituiti a scopo irriguo ed individua nel SIGRIAN (Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura) la piattaforma informatica di riferimento per monitorare nel tempo i volumi idrici impiegati a fini irrigui e raccogliere ed organizzare le informazioni prodotte a servizio di tutte le Amministrazioni e gli Enti competenti;
- l'applicazione del D.M. 31 luglio 2015 rappresenta un utile supporto in relazione alle esigenze di pianificazione e rendicontazione dei Piani di Gestione dei Distretti idrografici previsti dalla direttiva 2000/60/CE, configurandosi come misure regolatorie dei piani stessi;
- la condizionalità ex ante per il settore irriguo - usi irrigui - definita per il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 dell'Emilia-Romagna prevede l'attuazione delle seguenti azioni entro il 30 dicembre 2016:
 - *Az.1 Recepimento a livello regionale delle linee guida nazionali per la definizione dei costi ambientali e della risorsa per tutti gli usi;*

- Az.2 Recepimento a livello regionale delle linee guida nazionali applicabili al FEASR, sull'applicazione di prezzi dell'acqua volumetrici;
- Az.3 Nel caso di fornitura dell'acqua, estensione dell'uso di prezzi incentivanti basati sui volumi utilizzati;
- Az. 4a Proposta di inclusione nei Piani di gestione dei distretti idrografici dell'uso di prezzi incentivanti basati sui volumi utilizzati;
- Az. 4 Nel caso di estrazione individuale dell'acqua, estensione dell'uso di prezzi incentivanti basati sui volumi utilizzati;
- Az. 5 Attuazione di meccanismi di adeguato recupero dei costi operativi, di manutenzione, ambientali e di risorsa;

Dato atto che, in merito alle azioni sopracitate:

- si è provveduto all'aggiornamento dei Piani di gestione distrettuali, che interessano il territorio regionale, i quali sono stati adottati il 17 dicembre 2015 ed approvati in sede di Comitati Istituzionali delle Autorità di Bacino nazionali Po, Arno e Tevere il 3 marzo 2016;
- il D.M. 24 febbraio 2015, n.39 "Regolamento recante i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d'impiego dell'acqua" dispone che tale approccio metodologico sia ricompreso nelle fasi di pianificazione e programmazione dei piani di gestione dei distretti idrografici permettendone, comunque, per la programmazione 2015 - 2021 una applicazione progressiva nei casi in cui le Autorità già utilizzino metodologie che consentano di conseguire risultati equivalenti;
- riguardo al sistema delle bonifiche, in Emilia-Romagna operano su tutto il territorio i Consorzi di Bonifica, istituiti con Regio Decreto n.215/1933, enti di diritto pubblico, che hanno l'incarico di provvedere, ai sensi della L.R.7/2012, allo scolo e alla difesa idraulica, alla disponibilità idrica e al presidio idrogeologico dei territori collinari e montani. I costi operativi e quindi gli oneri contributivi dei consorziati includono al 100% i costi delle funzioni loro riservate;
- gli oneri contributivi delle aziende agricole utenti dei Consorzi di Bonifica, pari all'80% della superficie irrigata in regione, sono definiti come beneficio di disponibilità e regolazione idrica in base ad una quota fissa ed una quota variabile, che dipende dal variare dei volumi corrispondenti ai fabbisogni colturali e all'efficienza degli impianti di irrigazione, misurati o stimati. Tali criteri sono stabiliti con delibera di Giunta regionale 24 marzo 2014, n.385 "L.R. 7/2012. Art. 4. Approvazione del documento "linee guida" per la predisposizione dei piani di classifica da parte dei Consorzi di bonifica" e dal 2016 applicati i contributi irrigui, con formulazione binomia, dei nuovi piani di

classifica degli 8 Consorzi di Bonifica di I grado, esaminati, e ritenuti conformi dalla Regione Emilia-Romagna (dicembre 2015);

- i Consorzi di Bonifica di I grado operanti in Regione Emilia-Romagna, al fine di potenziare un regime dei prezzi incentivanti, prevedono l'applicazione di riduzioni della parte variabile del contributo di irrigazione per le imprese agricole che pongono in atto una o più azioni positive di risparmio (installazione di strumenti di misura, utilizzo del sistema esperto IRRINET, ricorso ad attrezzature irrigue con efficienza almeno dell' 80% e adesioni a pratiche consortili di risparmio idrico);
- riguardo all'auto-provvigionamento, con delibera di Giunta n.1792 del 31 ottobre 2016, la Regione ha determinato i canoni di concessione ad uso irriguo, prevedendo l'incentivazione al risparmio, con riduzione del canone nel caso in cui i volumi utilizzati, a seguito di misura, siano inferiori a quelli concessi;
- il D.M. 31 luglio 2015, riguardante le modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo, è stato attuato per la parte inerente la definizione dei fabbisogni idrici standard per coltura con delibera di Giunta regionale 5 settembre 2016, n.1415;

Rilevato, pertanto, di dover completare il percorso avviato, dando piena attuazione a quanto previsto dal D.M. 31 luglio 2015 armonizzando, le disposizioni ivi contenute con la disciplina derivante dall'applicazione dell'art. 95 del D. Lgs. 152/2006;

Valutato che:

- a livello regionale si ritiene di esonerare dall'obbligo di misurazione/quantificazione i prelievi inferiori ai 10 l/s in quanto ritenuti ambientalmente non rilevanti e sui quali l'installazione dei misuratori non risulti tecnicamente fattibile e/o economicamente sostenibile;
- tale soglia sopra definita potrà essere rivista sulla base delle prime risultanze del monitoraggio;
- tale esonero non trova applicazione per i prelievi che insistono su corpi idrici caratterizzati da deficit idrico o laddove sussistano specifiche disposizioni in altre diverse norme, salvo specifiche esenzioni previste in sede autorizzativa;
- per tutti i prelievi pari o superiori ai 100 l/s è fatto obbligo di installare idonei strumenti di misurazione;

Rilevato che per una piena applicazione dell'art. 46 del regolamento FEASR sugli investimenti irrigui e del principio del prezzo incentivante basato sugli effettivi consumi è necessaria la misurazione diretta dei volumi irrigui;

Preso atto che:

- Le Linee guida, di cui al D.M. 31 luglio 2015, considerano sia i sistemi di irrigazione collettiva, sia i sistemi individuali dell'impresa agricola o di enti irrigui a queste assimilabili, e si articolano nei seguenti punti:
 - 1) Strumenti
 - 2) Definizioni
 - 3) Quantificazione e monitoraggio dei volumi prelevati ed utilizzati ad uso irriguo
 - 3.1 Elementi da monitorare
 - 3.2 Criteri e strumenti per la quantificazione dei volumi
 - 3.3 Criteri e modalità di monitoraggio (acquisizione e trasmissione dei dati)
 - 3.4 Metodologia di stima
 - 4) Finanziamento degli strumenti di misurazione per la quantificazione dei volumi
 - 5) Recepimento a livello regionale e delle province autonome;
- per quanto attiene al punto 1) "Strumenti", il riferimento per la registrazione dei dati è individuato nel Sistema Informativo nazionale per la Gestione delle Risorse idriche in Agricoltura (SIGRIAN), archivio di dati infrastrutturali, gestionali e agronomici relativi sia all'irrigazione collettiva, sia all'auto-approvvigionamento, associati con coordinate geografiche, gestito dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria(CREA);
- in tale archivio nazionale devono confluire i dati relativi al punto 3.1 ovvero gli elementi da monitorare che fanno riferimento a:
 - fonti di approvvigionamento e relativi volumi prelevati;
 - punti di consegna (aziendale e/o distretto irriguo) e relativi volumi utilizzati;
 - nodi di restituzione al reticolo idrografico con riferimento al corpo idrico recettore;
 - rilascio alla circolazione idrica sotterranea;
- i dati sui volumi idrici sono ottenuti da dispositivi di misura oppure possono essere stimati nei casi di esenzione previsti e secondo le metodologie indicate nel documento di Coordinamento e supporto al recepimento regionale delle citate Linee guida, di cui al D.M. 31 luglio 2015, dal Tavolo permanente di esperti, istituito dal MIPAAF;
- è previsto un adeguamento progressivo all'installazione di tutti i misuratori e all'entrata a regime del flusso informativo, entro il 2020;

- l'individuazione dei dispositivi di misura strategica di distretto o sub-distretto compete alle Autorità di distretto;
- le Regioni hanno il compito di validare i dati raccolti, prima dell'inserimento in SIGRIAN;

Ritenuto, pertanto necessario redigere apposita disciplina per regolamentare le modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo ed alla raccolta e gestione dei dati, parte integrante al presente atto, in recepimento del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 luglio 2015, secondo quanto disposto dall'Accordo di partenariato 2014-2020, Sezione 2 "Condizionalità ex-ante tematiche FEASR punto 6.1 "Settore delle risorse idriche;

Dato atto che per la redazione di tale disciplina e per la sua attuazione con determina del Direttore Generale Agricoltura, Caccia e Pesca n.20091 del 14 dicembre 2016 è stato istituito apposito Gruppo di Lavoro;

Rilevato che l'impianto complessivo delle decisioni assunte con il presente atto è stato condiviso con, i rappresentanti regionali dell'Associazione Nazionale Bonifiche Italiane ed il Consorzio di Bonifica di II grado per il Canale emiliano-romagnolo;

Sentita la Consulta agricola dell'Emilia-Romagna;

Acquisiti i pareri delle Autorità di bacino di rilievo nazionale Po, Arno e Tevere, in cui ricade il territorio della regione Emilia-Romagna rispettivamente con note prot. n.7007/4.1 del 13 dicembre 2016, prot. n.3668 del 13 dicembre 2016 e prot. n. 0004986 del 15 dicembre 2016;

Viste:

- la L.R. n. 43 del 26 novembre 2001 avente ad oggetto "Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
- la delibera di Giunta n. 66/2016 "Approvazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e del programma per la trasparenza e l'integrità. Aggiornamento 2016-2018";
- la determinazione del Responsabile del Servizio organizzazione e sviluppo n. 12096 del 25 luglio 2016 "Ampliamento della trasparenza ai sensi dell'art. 7, comma

3, D.Lgs. n. 33/2013, di cui alla D.G.R. 25 gennaio 2016, n. 66”;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 concernente "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007" e ss.mm.ii.;
- n. 2189 del 21 dicembre 2015 concernente "Linee di indirizzo per la riorganizzazione della macchina amministrativa regionale”;
- n. 56 del 25 gennaio 2016 concernente "Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi della L.R. n. 43/2001”;
- n. 270 del 29 febbraio 2016, concernente "Attuazione prima fase di riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 622 del 28 aprile 2016, concernente "Seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015”;
- n. 1107 del 11/07/2016 concernente "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta Regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

Dato atto dei pareri allegati delle Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente e della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca;

Su proposta dell'Assessore alla Difesa del suolo e della costa, Protezione civile, politiche ambientali e della montagna e dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare le disposizioni contenute nel documento allegato, "Disciplina relativa alle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo ed alla raccolta e gestione dei dati, in recepimento del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 luglio 2015 secondo quanto disposto dall'Accordo di partenariato 2014-2020, Sezione 2 "Condizionalità ex-ante tematiche FEASR" punto 6.1 "Settore delle risorse idriche", parte integrante del presente atto;

2. di disporre che l'adeguamento previsto per l'entrata a regime del sistema di misura dell'acqua per gli usi irrigui e la gestione del flusso informativo sia realizzato entro il 2020;
3. di stabilire che il gruppo di lavoro istituito con determina del Direttore Generale Agricoltura, Caccia e Pesca n.20091 del 14 dicembre 2016 provveda a definire le specifiche tecniche e le fasi di attuazione di dettaglio;
4. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;
5. di disporre infine la pubblicazione in forma integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, nonché di darne la più ampia pubblicizzazione anche sui siti internet E-R Agricoltura e Pesca e Ambiente - Acque.

Allegato

Disciplina relativa alle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo ed alla raccolta e gestione dei dati, in recepimento del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 luglio 2015 secondo quanto disposto dall'Accordo di partenariato 2014-2020, Sezione 2 "Condizionalità ex-ante tematiche FEASR" punto 6.1 "Settore delle risorse idriche".

INDICE

1. Oggetto e finalità
2. Definizioni
3. Obblighi di quantificazione dei prelievi, delle restituzioni e degli utilizzi irrigui
 - 3.1 Irrigazione collettiva
 - 3.2 Auto-provvigionamento
4. Disposizioni specifiche relative a nuovi prelievi, restituzioni ed utilizzi
5. Disposizioni specifiche relative ai punti di prelievo, utilizzazione e restituzione esistenti
6. Strumenti per la misurazione dei prelievi, delle restituzioni e degli utilizzi
7. Obblighi di manutenzione e controllo della strumentazione
8. Metodologie di stima
9. Fonti di finanziamento
10. Criteri e modalità del monitoraggio
11. Gestione dei flussi informativi: tempi di rilevazione e trasmissione dei dati al SIGRIAN con sistema a regime
 - 11.1 Irrigazione collettiva
 - 11.2 Auto-provvigionamento
 - 11.3 Misuratori strategici
12. Disposizioni Finali

1. Oggetto e finalità

In attuazione al Decreto 31 luglio 2015 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali “Linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo”, (di seguito Linee guida), sia per l’attività di irrigazione collettiva svolta dai Consorzi di bonifica, sia per l’auto-provvigionamento di singole imprese agricole e di consorzi irrigui privati, stabilisce la seguente disciplina in merito a:

- a) misura delle portate e dei volumi, relativi:
 - ai volumi irrigui prelevati e restituiti;
 - ai volumi irrigui utilizzati;
 - ai procedimenti di stima previsti e individuati dal Tavolo permanente di cui art. 3 del DM 31 luglio 2015, come riportate nel documento tecnico “Metodologie di stima dei volumi irrigui (prelievi, utilizzi e restituzioni)” approvato in Conferenza Stato Regioni e richiamato al punto 8. della presente disciplina;
- b) monitoraggio e gestione del flusso informativo, con riferimento alle modalità di raccolta e trasmissione dei dati al Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura (SIGRIAN), gestito dal CREA-PB (Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l’analisi dell’Economia Agraria- Centro di Politiche e Bioeconomia).

2. Definizioni

Ai fini della presente disciplina, con riferimento anche al capitolo 2 delle Linee guida, si intende per:

- Irrigazione collettiva: irrigazione gestita ad opera dei Consorzi di bonifica di primo grado dell'Emilia-Romagna, istituiti ai sensi dell'art.12 della Legge regionale "Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative, n.42/1984" e s.m, e dal Consorzio di bonifica di secondo grado per il Canale Emiliano-Romagnolo (CER);
- Auto-provvigionamento: prelievi idrici ad uso irriguo effettuati autonomamente da singoli utenti o da consorzi volontari di utenti;
- Comprensorio irriguo: unità territoriale fisico-amministrativa servita, tutta o in parte, da un sistema di opere irrigue. In genere, il Comprensorio è definito rispetto allo sviluppo di uno schema irriguo in una data area del proprio territorio di competenza, cioè è un'unità territoriale che individua le zone oggetto di irrigazione; questa organizzazione a livello territoriale è tipica dei consorzi di bonifica e irrigazione;
- Distretto irriguo: rappresenta una suddivisione del Comprensorio irriguo, i cui criteri sono molto variabili; in genere la suddivisione è basata sullo sviluppo della rete di distribuzione, cioè il Distretto comprende un'area alimentata generalmente da un proprio ripartitore, o da più ripartitori;
- Schema irriguo: la totalità delle infrastrutture idrauliche necessarie alla distribuzione di acqua a scopo irriguo; esso è composto da una fonte di approvvigionamento dalla quale si diparte la rete adduttrice a cui si collega la rete di distribuzione, che distribuisce l'acqua all'interno dei singoli distretti irrigui. Il SIGRIAN attualmente, raccoglie le informazioni relative alla rete principale e solo parzialmente quella di distribuzione;
- Fonte di approvvigionamento irriguo: l'opera di presa sul corpo idrico naturale o artificiale da cui si origina lo schema irriguo; la fonte può essere costituita da un'opera di presa da sorgente, da un lago naturale o artificiale, da un corso d'acqua, da un campo pozzi, ecc., ma anche da un depuratore di acque reflue o da una presa da una infrastruttura intersettoriale che adduce in modo perenne acqua a servizio di più tipi di utenza (potabile, agricola e industriale);
- Rete adduttrice: l'infrastruttura, alimentata dalla fonte, destinata ad addurre le acque dall'opera di presa fino al comprensorio irriguo;
- Rete di distribuzione (secondaria): l'infrastruttura, alimentata dalla rete principale, che distribuisce l'acqua all'interno dei singoli distretti irrigui;
- Nodo: punto di discontinuità di natura idraulica nella rete.

3. Obblighi di quantificazione dei prelievi, delle restituzioni e degli utilizzi irrigui

3.1 Irrigazione collettiva

La quantificazione (misurata o stimata, ove previsto) dei volumi idrici prelevati, restituiti, utilizzati per gli usi irrigui e per altri usi sono di competenza dei Consorzi di bonifica dell'Emilia-Romagna, che si avvalgono del coordinamento dell'Associazione Nazionale

Bonifica Irrigazione Emilia-Romagna (ANBI). I Consorzi di bonifica, devono dotarsi di strumenti tecnicamente idonei a fornire la misurazione e la registrazione dei prelievi, delle utilizzazioni e delle restituzioni:

- di portata massima pari o superiori a 100 l/s;
- che insistono su corpi idrici caratterizzati da deficit idrico;
- per i quali siano dettate specifiche disposizioni.

Nelle more dell'installazione di misuratori, si deve procedere alla stima dei volumi, secondo le metodologie previste dal documento del Tavolo permanente, riportate al punto 8.

In merito ai volumi restituiti, sono ritenuti rilevanti ai fini della quantificazione dei volumi le restituzioni derivanti:

- a) dallo scarico in acque superficiali tramite opere di presa ad uso promiscuo;
- b) da restituzioni in corpi idrici naturali con trasferimento ad altre aree del consorzio irriguo.

Ove non tecnicamente possibile installare strumenti per la misura dei volumi relativi alle restituzioni rilevanti, si dovrà procedere alla stima secondo le metodologie riportate al punto 8.

Per la distribuzione mediante condotte in pressione devono essere installati strumenti tecnicamente idonei a fornire la misurazione nel punto di immissione in condotta o presso l'utente finale.

E' prevista l'esclusione dall'obbligo di misurazione dei volumi distribuiti/utilizzati, nei seguenti casi:

- a) in presenza di sistemi di consiglio irriguo, quale IRRINET, con conferma da parte dell'utente del volume effettivamente utilizzato;
- b) in caso di non fattibilità tecnica e/o economica, con particolare riferimento a:
 - utenze servite da irrigazione collettiva mediante reti a pelo libero, per le quali la conversione in reti in pressione non è sostenibile dal punto di vista ambientale (alimentano usi a valle e falde acquifere) ed economico o in assenza di deficit di disponibilità idrica;
 - utenze servite da irrigazione collettiva mediante canali ad uso promiscuo.

Nei casi di esclusione sopracitati e nelle more dell'installazione dei misuratori, è fatto obbligo di stimare i volumi utilizzati secondo le metodologie indicate al punto 8.

3.2 Auto-provvigionamento

Sono soggetti all'obbligo di installazione di strumenti tecnicamente idonei a fornire la corretta misurazione:

- i prelievi/utilizzazioni riferiti a portate massime pari o superiori a 10 l/s;
- tutti i prelievi che insistono su corpi idrici caratterizzati da deficit idrico;
- i prelievi per i quali siano dettate specifiche disposizioni.

Per i prelievi con portate massime pari o superiori a 10 l/s, non ricadenti in corpi idrici caratterizzati da deficit idrico e per i quali non siano state dettate specifiche disposizioni, è possibile escludere dall'obbligo di misurazione dei volumi prelevati/utilizzati in presenza di sistemi di consiglio irriguo, quale IRRINET, con conferma da parte dell'utente del volume

effettivamente utilizzato. Tale esonero non trova applicazione per i prelievi pari o superiori a 100 l/s.

Nei casi esclusi dall'obbligo di installazione di misuratori e in caso di non fattibilità tecnico-economica, si devono comunque quantificare i volumi idrici prelevati, ricorrendo alle metodologie di stima indicate al punto 8.

Sono esonerati sia dalla misurazione che dalla stima i prelievi/utilizzazioni di cui all'art. 36, comma 1, del Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica".

4. Disposizioni specifiche relative a nuovi prelievi, restituzioni ed utilizzi

Deve essere rispettata la preventiva installazione e l'effettiva e regolare funzionalità di strumenti tecnicamente idonei a fornire la corretta misurazione, e l'obbligo di monitoraggio e trasmissione delle informazioni al SIGRIAN, nel caso di nuovi schemi irrigui o di adeguamento di schemi irrigui esistenti, di avvio di nuove concessioni per prelievi rientranti negli obblighi di misurazione definiti al punto 3.

Nel merito l'atto di concessione dovrà prevedere, nel rispetto di quanto disposto dal comma 3 dell'art.95 del DLgs 152/06:

- a) la tipologia del dispositivo di misura, in funzione del tipo di dato richiesto;
- b) l'obbligo di installazione e trasmissione dei dati;
- c) il termine entro cui il dispositivo di misura deve essere installato.

5. Disposizioni specifiche relative ai punti di prelievo, utilizzazione e restituzione esistenti.

Tutti i punti di prelievo, utilizzazione e restituzione rilevanti di cui al punto 3, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disciplina, devono essere dotati di strumenti di misura delle portate e/o dei volumi, indicati al punto 6, secondo le seguenti tempistiche:

- entro 18 mesi per le grandi derivazioni, come definite dall'articolo 6 del R.D. 1775/1933, nonché per i prelievi, e le restituzioni rilevanti in corpi idrici in situazioni di criticità quantitativa;
- entro il 2020 per i restanti casi.

Nelle more dell'installazione dei misuratori è fatto obbligo di ricorrere alle metodologie di stima riportate al punto 8.

6. Strumenti per la misurazione dei prelievi, delle restituzioni e degli utilizzi

In merito alle tipologie degli strumenti di misura tecnicamente idonei a rilevare i prelievi, le restituzioni e gli utilizzi, in relazione alle diverse tipologie di manufatto, si fa riferimento all'elenco del punto 3.2.3. "Strumenti di misurazione per la quantificazione dei volumi", del citato DM 31 luglio 2015, che qui di seguito si riporta:

Tipologie di manufatto	Tipologia di strumentazione
Preso da acque superficiali/distribuzione mediante canale	Stramazzo o risalto con associata sonda di livello - previa taratura con misure di portata - altro

Presenza da acque superficiali/distribuzione mediante condotte in pressione	Venturimetro, sensore magnetico (installato opportunamente lontano da pompe e curve), sensore ultrasuoni - altro
Presenza da acque superficiali/distribuzione mediante condotte a pelo libero	Sensore sonico - altro
Presenza da pozzo	Contatore totalizzatore woltman e tangenziale, analogico o digitale, elettromagnetico, a flusso libero - altro
Presenza da sorgente	Venturimetro / elettromagnetico / ultrasuoni / contatore su tubazioni di derivazione - stramazzone con sonda - previa taratura con misure di portata

In funzione della loro collocazione e delle finalità, le Linee guida classificano i misuratori secondo diversi livelli d'uso:

- I livello (misuratori di distretto o di sub-distretto): per la misura di prelievi e restituzioni in corpi idrici che hanno effetti sul bilancio idrico a scala di distretto o sub-distretto;
- II livello (misuratori di bacino): per la misura di prelievi e delle restituzioni a corpi idrici che hanno effetti a scala di bacino;
- III livello (misuratori di rete): posto in nodi significativi della rete di adduzione e distribuzione compresi, ove possibile, i punti di restituzione;
- IV livello (misuratori all'utilizzatore finale): per la misura degli utilizzi alla testa del distretto o (consortile) o alla singola utenza (anche in auto-provvigionamento).

Sono definiti strategici i misuratori relativi ai prelievi e alle restituzioni maggiormente incidenti sul bilancio idrico, per i quali è richiesto o l'acquisizione in continuo e in tempo reale o con cadenze giornaliere delle informazioni riguardanti la portata o il volume di acqua derivato e restituito ai fini della pianificazione del distretto idrografico o della gestione delle crisi idriche. Di concerto con le Autorità di distretto, sentiti gli Enti competenti per la gestione irrigua possono essere considerati strategici tutti i misuratori di I livello, come definiti dalle Autorità di distretto idrografico.

Per i prelievi strategici di I livello, la Regione, in accordo con le Autorità di distretto idrografico, definisce gli standard tecnici che i titolari dei suddetti prelievi sono tenuti a rispettare.

Sono altresì definiti strategici a scala di bacino i misuratori di II livello relativi a punti di prelievo di portata pari o superiore a 1.000 l/s, in relazione a sottobacini in cui sono presenti determinate caratteristiche di vulnerabilità o criticità. In considerazione di tali criticità la Regione definisce la frequenza di acquisizione delle informazioni su portate o volumi.

7. Obblighi di manutenzione e controllo della strumentazione

I soggetti titolari dei prelievi, delle restituzioni e degli utilizzi di cui al punto 3 sono obbligati a:

- a) mantenere in efficienza la strumentazione installata al fine di garantire la corretta acquisizione delle misurazioni previste;
- b) rendere gli strumenti di misura accessibili al controllo o, comunque, consentire al personale addetto al controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;
- c) comunicare tempestivamente, anche per le vie brevi, all'Autorità concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione, e i tempi previsti per il ripristino.

8. Metodologie di stima

Il Tavolo permanente, istituito ai sensi dell'art. 3 del DM 31 luglio 2015, ha prodotto un documento tecnico che individua le "Metodologie di stima dei volumi irrigui (prelievi, utilizzi e restituzioni)", sia per irrigazione collettiva che per l'auto-provvigionamento, cui far riferimento quando non è prevista la misurazione e/o nelle more dell'installazione di misuratori.

Il gruppo di lavoro regionale istituito con determina del Direttore Generale Agricoltura, Caccia e Pesca n.20091 del 14 dicembre 2016, con la finalità, tra l'altro, di garantire la necessaria continuità nel monitoraggio dei fabbisogni irrigui e di proporre gli aggiornamenti dei valori assunti con DGR n. 1415/2016, definisce la procedura di dettaglio per l'Emilia-Romagna relativa alla stima:

- a) dei volumi prelevati e utilizzati per l'irrigazione collettiva;
- b) delle restituzioni;
- c) dei volumi utilizzati in auto-provvigionamento, aggregati per comune e corpo idrico, in considerazione delle coordinate geografiche del punto di prelievo, della superficie irrigata a questo riferibile, alla estensione delle singole colture irrigate.

In relazione a quanto indicato alle lettere a) e c), si assumono per l'Emilia-Romagna come primo riferimento i fabbisogni irrigui per gruppi colturali, individuati dalla DGR n. 1415/2016, i cui dati sono ricavati dalla elaborazione di IRRINET, supporto di consiglio irriguo, basata su bilanci idrici distrettuali calcolati utilizzando dati della rete meteorologica regionale, e di distribuzione territoriale delle colture, definita annualmente mediante telerilevamento e piani colturali degli agricoltori ex Reg.(UE)1307/2013.

9. Fonti di finanziamento

Relativamente agli obblighi previsti dal punto 3, è possibile coprire gli oneri di acquisto, installazione e manutenzione dei misuratori facendo ricorso a fonti di finanziamento pubblico. In particolare, nell'ambito della Programmazione per lo Sviluppo Rurale 2014-2020:

- a) in caso di investimenti, sia per la realizzazione di nuove infrastrutture irrigue, sia per l'ammodernamento, l'efficientamento, o la riconversione di infrastrutture irrigue esistenti, finanziati nell'ambito della programmazione per lo sviluppo rurale 2014-2020 a livello regionale o nazionale considerato che l'art. 46 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul Sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR)

prevede l'obbligo di installazione dei misuratori come parte dell'investimento per cui si richiede il finanziamento, i misuratori sono finanziati nell'ambito dell'intervento stesso;

- b) il Programma nazionale per lo sviluppo rurale (PSRN) prevede esplicitamente tra le azioni sovvenzionabili gli "Investimenti in sistemi di telecontrollo e per la misurazione di volumi alla fonte".

In conformità con gli indirizzi di coordinamento del MiPAAF, si prevede che gli atti amministrativi di stanziamento di fondi pubblici per progetti di infrastrutture irrigue riportino le procedure di trasmissione dei progetti in SIGRIAN.

10. Criteri e modalità del monitoraggio

Ai fini della trasmissione e l'aggiornamento periodico dei dati sui volumi ad uso irriguo nel sistema informativo nazionale, SIGRIAN, da parte dei Consorzi di Bonifica, gli elementi da monitorare sono:

- a) le fonti di approvvigionamento e relativi volumi prelevati;
- b) i punti di consegna (aziendale e/o distrettuale) e relativi volumi utilizzati;
- c) i nodi di restituzione al reticolo idrografico con riferimento al corpo idrico recettore e relativi volumi, come stabiliti al punto 3.1.

Con riferimento a quanto previsto al punto a), per l'irrigazione collettiva, i Consorzi di Bonifica trasmettono al SIGRIAN le informazioni inerenti tutte le fonti di approvvigionamento ad uso irriguo e/o plurimo insieme alle informazioni relative alle concessioni di derivazione.

Per l'auto-approvvigionamento, saranno trasmessi al SIGRIAN i dati sulle fonti, analogamente a quanto previsto per l'uso collettivo, e quelli relativi alla misurazione dei volumi prelevati, o alla stima degli stessi secondo la metodologia individuata ai sensi del punto 8.

Per l'auto-approvvigionamento i volumi utilizzati coincidono con i volumi prelevati dal corpo idrico oggetto di concessione.

Con riferimento a quanto previsto alla lettera c), sono trasmessi al SIGRIAN i punti di restituzione inerenti la rete principale, primaria e secondaria, ritenuti rilevanti, di cui al punto 3.1, ai fini della quantificazione dei volumi.

I Consorzi di Bonifica provvedono ad aggiornare/integrare in SIGRIAN le informazioni relative agli elementi del monitoraggio indicati alle lettere a), b), c), con i dati disponibili dall'emanazione del presente atto secondo le frequenze annuali stabilite come fase transitoria.

11. Gestione dei flussi informativi: tempi di rilevazione e trasmissione dei dati al SIGRIAN con sistema a regime

11.1 Irrigazione collettiva

Per l'irrigazione collettiva i Consorzi di Bonifica trasmettono al SIGRIAN i dati di volume, misurati o stimati, secondo la cadenza temporale fissata dalle Linee guida:

- volumi prelevati ad uso irriguo: per le grandi derivazioni, fornire il dato di volume prelevato a livello mensile, durante la stagione irrigua, da trasmettere entro il decimo giorno del mese successivo; per le piccole derivazioni, fornire il dato di volume prelevato due volte durante la stagione irrigua;
- in caso di concessioni ad uso plurimo: indicare anche i volumi prelevati per altri usi, una volta all'anno, a fine anno;
- volumi utilizzati: trasmettere una sola volta, a fine stagione irrigua, il dato di volume utilizzato durante la stagione irrigua, alla testa del distretto/azienda. Eventuali altri dati collegati vanno rilevati, ove possibile, e inviati stagionalmente (colture primaverili-estive e colture autunno vernine);
- dati ricavabili da specifiche attività di rilevazione e di studio: nodi di restituzione al reticolo idrografico e rilasci alla circolazione sotterranea.

I dati relativi all'irrigazione collettiva sono validati da parte della Regione secondo la procedura da definirsi con il supporto del gruppo di lavoro istituito con determina del Direttore Generale Agricoltura, Caccia e Pesca n.20091 del 14 dicembre 2016. I Consorzi devono individuare i referenti interni deputati a svolgere l'acquisizione e la immissione dei dati in SIGRIAN, rapportandosi con ANBI e Regione. In coerenza con gli indirizzi del MiPAAF i Consorzi di Bonifica dell'Emilia-Romagna sono coordinati dall'ANBI regionale.

ANBI coordina le attività di formazione del personale dei Consorzi, interagendo con il CREA e presiede al rispetto dei tempi di implementazione dei dati in SIGRIAN, mediante anche un proprio audit interno, garantendo il raccordo con la Regione.

L'Agenzia regionale per la protezione l'ambiente e l'energia (ARPAE), in base alle funzioni attribuite dalla L.R.n.13/2015, provvede:

- ai controlli amministrativi;
- alle verifiche in loco, relative all'installazione dei misuratori, ai fini di garantire i flussi informativi.

11.2 Auto-provvigionamento

I dati dei volumi idrici prelevati/utilizzati relativi all'auto-provvigionamento sono trasmessi dalla Regione, mediante l'Agenzia regionale per la protezione l'ambiente e l'energia (ARPAE), al SIGRIAN, una volta l'anno, al termine della stagione irrigua. I dati sono aggregati in relazione alla modalità di acquisizione (se misurati o stimati), per comune e per corpo idrico.

I dati risultanti dalle misurazioni dei prelievi/utilizzazioni di cui al punto 3.2, sono trasmessi dall'utente alla Regione. La trasmissione contiene l'evidenza di eventuali periodi di mancato funzionamento del misuratore nonché la stima dei volumi prelevati o restituiti nel periodo di non funzionamento secondo le modalità previste al punto 8. Il soggetto può avvalersi anche di procedure informatizzate.

I servizi di ARPAE competenti al rilascio delle concessioni organizzano il flusso dati sull'auto-provvigionamento dalla banca dati regionale a SIGRIAN, coordinandosi con il CREA, ed effettuano i controlli amministrativi e le verifiche in loco.

11.3 Misuratori strategici

Per i prelievi e le restituzioni strategiche di cui al punto 6, di I livello, fermo restando l'obbligo di trasmissione alla banca dati SIGRIAN del dato mensile di prelievo, si rimanda

al Tavolo permanente nazionale per la gestione delle risorse idriche, previsto all'art.3 del DM 31 luglio 2015, la definizione delle modalità di trasmissione in tempo reale.

Per i misuratori strategici di II livello, le specifiche tecniche relative al flusso dati verranno definite dal gruppo di lavoro di cui alla determina del Direttore Generale Agricoltura, Caccia e Pesca n.20091 del 14 dicembre 2016, fermo restando l'obbligo di trasmissione alla banca dati SIGRIAN del dato mensile o annuale di prelievo.

12. Disposizioni finali

Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nella presente disciplina, relativamente all'obbligo d'installazione di idonei strumenti di misura, è causa di decadenza dal diritto a derivare e ad utilizzare l'acqua pubblica ai sensi del comma 1, lettera c) dell'art.32 del Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica".

Eventuali esenzioni, proroghe o disposizioni specifiche, nonché valutazioni tecnico-economiche ed ambientali sulla fattibilità od opportunità di installazione degli strumenti di misura, verranno effettuate all'interno del gruppo di lavoro istituito con determina del Direttore Generale Agricoltura, Caccia e Pesca n.20091 del 14 dicembre 2016.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2016/2532

data 16/12/2016

IN FEDE

Paolo Ferrecchi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Valtiero Mazzotti, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2016/2532

data 16/12/2016

IN FEDE

Valtiero Mazzotti

omissis

L'assessore Segretario: Costi Palma

Il Responsabile del Servizio
Affari della Presidenza